

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2003 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consigli Comunale;

Richiamati gli articoli 3 e 38 del TUEL 267/2000 relativi all'autonomia normativa ed organizzativa degli Enti Locali;

Visto l'art. 12 commi 1,2 e 4 del Decreto Legislativo 82/2005 (Così detto Codice dell'Amministrazione digitale)

Ritenuto di dover modificare alcuni articoli del soprarichiamato regolamento ed in particolare gli artt. 15, e 21 in quanto:

- La modalità di convocazione del Consiglio Comunale prevista dal regolamento vigente e sostanziatesi nella notifica del relativo avviso presso il domicilio del singolo Consigliere tramite il messo comunale, appare obsoleta, farraginosa e dispendiosa in termini di tempo, risorse strumentali e umane pertanto non in linea con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e semplificazione di cui ogni pubblica amministrazione deve uniformarsi mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Occorre regolamentare in modo ben dettagliato il diritto di informazione dei Consiglieri Comunali in modo che non venga aggravata eccessivamente la funzionalità amministrativa dell'Ente e venga rispettato il principio sulla modalità di formulazione delle istanze da parte dei Consiglieri Comunali;

Reputato quindi necessario ed opportuno nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente procedere ad una revisione dei suddetti articoli;

Visto l'art. 38 comma 2 del TUEL 267/200 che prevede l'approvazione del Regolamento del funzionamento dei Consigli e quindi delle sue modifiche a maggioranza assoluta;

Viste in dettaglio le proposte di modifica, di seguito elencate e riportate in grassetto del Regolamento del funzionamento per il Consiglio Comunale e l'allegato "A" Modello di istanza di accesso ad atti e documenti da parte dei Consiglieri"

CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 15 - DIRITTI DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio:
 - a) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - b) di prendere visione e di ottenere copia di atti e documenti esclusi quelli sottratti per legge o regolamento.
2. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbiano necessità:
 - a) di prendere visione di documenti devono fare richiesta direttamente al Responsabile del Servizio, tramite la modulistica allegata, il quale**

entro una settimana dalla data della richiesta li mette a disposizione dei richiedenti

- b) di ottenere copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta direttamente al responsabile del servizio, **tramite la modulistica allegata, (allegato "A")** il quale rilascia i documenti richiesti entro **trenta** giorni dalla richiesta medesima. Il termine può essere prorogato previa informazione al consigliere qualora lo impongano circostanze di lavoro che devono essere esplicitate e comunicate al consigliere.
 - c) **Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il Consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia o comunque consentire una seppur minima individuazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione;**
 - d) **Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici, qualora la riproduzione richieda costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti questi possono essere consegnati temporaneamente ai consiglieri per la visione; detti documenti possono essere anche consegnati su cd -rom in formato non modificabile**
3. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa e devono riportare la dicitura: copia per uso interno.
4. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative, nonché dai concessionari dei servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato.
5. I consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.
- 6. I consiglieri esercitano i loro diritti di cui al presente articolo negli orari di apertura al pubblico degli uffici.**

ART. 21 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - MODALITÀ E TERMINI.

- 1. L'avviso di convocazione è consegnato presso la residenza dei componenti o altro recapito da essi indicato a mezzo di messo comunale o altro incaricato dal Comune o a mezzo di Posta Elettronica Certificata a indirizzo indicato dal Consigliere Comunale o creato dal Comune.**
- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni prima;
 - c) Per le convocazioni d'urgenza almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2. Per il calcolo dei termini di **consegna** dell'avviso di convocazione, il giorno della **consegna** non viene computato, il giorno della seduta viene computato.
3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno **consegnati** tutti gli atti relativi alla detta carica. In mancanza di indicazione del domicilio, la **consegna** sarà eseguita nel luogo di residenza del consigliere.
4. L'eventuale **consegna** in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio nei termini di cui al 1° comma del presente articolo.
6. Il Sindaco può disporre di dare ulteriori forme di conoscenza e di informazione alla cittadinanza delle sedute del consiglio Comunale.

Sig. SINDACO
Comune di Chignolo Po

COMUNE DI CHIGNOLO PO (PV)	
PROT. N.	678 b
- 8 OTT. 2012	
RICEVUTO
CAT. CLASSE

p.c. Commissione per l'accesso
ai documenti AMMINISTRATIVI
C/O Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il
coordinamento amministrativo
Via della Mercede 9 - 00187 Roma

p.c. Ministro degli interni
Piazza del Viminale
R O M A

p.c. Prefetto di Pavia

Oggetto: delibera n. 26 Consiglio Comunale del 28/9/12 " Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale"


Ritenendo che il documento in oggetto, nella parte che riguarda il diritto di
informazione, capo III art. 15 "Diritti di informazione dei consiglieri comunali", limiti
fortemente il loro accesso agli atti ed alle informazioni e che l'ampliamento del
termine per evadere le richieste, in esso previsto, potrebbe determinare il rischio di
concreta soppressione delle prerogative dei consiglieri comunali nei casi dei
procedimenti urgenti che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro
un termine inferiore a quello previsto

CHIEDIAMO

Che la delibera in oggetto sia trasmessa alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come peraltro
previsto dall' articolo 11 comma 3 del DPR n. 184/2006.


Restando in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti

Chignolo Po, 6 ottobre 2012



Andrea Mannucci

Capogruppo Consiliare
Cambia-Mannucci Sindaco...



Ambrogio Guasconi

Capogruppo Consiliare
Futuro Insieme

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati l'oggetto dell'indagine, i limiti, le procedure e il termine entro il quale l'indagine debba essere conclusa.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta anche da uno solo dei consiglieri in carica che deve indicare chiaramente il fatto o i fatti su cui si intende. Essa viene istituita durante il primo Consiglio Comunale successivo alla richiesta.
5. La commissione di indagine deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio Comunale; ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Le votazioni delle commissioni consiliari permanenti sono sempre palesi.

ART. 12 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE

1. La commissione di indagine è composta dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente
2. La commissione, nella sua prima seduta e con votazione segreta, elegge il Presidente, scegliendolo fra i consiglieri di minoranza.
3. Il Presidente ha il compito di convocare la commissione e di tenere con il Sindaco i contatti necessari e opportuni al corretto svolgimento del compito assegnatogli
4. Di norma, le funzioni di segretario della Commissione di indagine, sono affidate al Segretario comunale in servizio.
5. Il Consiglio Comunale, al momento della nomina della Commissione, può decidere che le funzioni di segretario siano affidate al altro funzionario.
6. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della Commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

ART. 13 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE

1. Le sedute della commissione di indagine devono essere sempre segrete e sia i commissari che i funzionari che ad essa partecipano, sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio
2. Le sedute della Commissione di indagine possono essere pubbliche solo quando lo decida la stessa commissione, con votazione unanime.

ART. 14 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Quando la nomina è di competenza del consiglio, si procede mediante scheda segreta. Ogni consigliere ha diritto di votare per un solo nominativo (salvo se diversamente previsto dalla legge). Risulteranno eletti i nominativi che hanno avuto più preferenze. Quando è prevista la rappresentanza della minoranza, nel caso in cui non siano riusciti eletti i consiglieri della minoranza in numero pari a quello previsto, si considerano comunque nominati ed eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, i candidati della minoranza che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I capigruppo consiliari possono all'unanimità decidere di votare in modo palese sulla base di candidati da loro stessi designati.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 82 dello Statuto Comunale.

CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 15 - DIRITTI DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio:
 - a) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - b) di prendere visione e di ottenere copia di atti e documenti esclusi quelli sottratti per legge o regolamento.

2. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbiano necessità di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del servizio, il quale rilascia i documenti richiesti entro venti giorni dalla richiesta medesima. Il termine può essere prorogato previa informazione al consigliere qualora lo impongano circostanze di lavoro che devono essere esplicitate e comunicate al consigliere.
3. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa e devono riportare la dicitura: copia per uso interno.
4. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative, nonché dai concessionari dei servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato.
5. I consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.

CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16 - DIRITTO D'INIZIATIVA.

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio e di mozioni.

▪ Proposte di deliberazioni:

La proposta di deliberazione deve concernere materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge o dallo Statuto. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 153 del D. lg. 18.08.2000 n. 267 e ne informa la giunta. Il segretario esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione motivata è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale, indicando l'oggetto ed il consigliere proponente.

▪ Mozioni

1. Le mozioni consistono in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, relativa all'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio e della Giunta.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione. La seduta consiliare deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

ART. 17 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta al Sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto.
4. Il Sindaco, direttamente o per il tramite dell'assessore preposto al ramo dell'attività cui inserisce l'interrogazione o la richiesta, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, da risposta scritta entro trenta giorni

ART. 18 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE.

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interpellanze.